



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Napoli Nord

II SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13049/2021, avente ad oggetto: **Altri istituti e leggi speciali**, riservata in decisione all'udienza del 8.4.2022 ex art. 281 sexies c.p.c. del , promossa da:

COMUNE DI SANT'ARPINO , (CF: 81000630616) rappresentato e difeso dall'avv.to CATERINO ADELE TERESA (CF: CTRDTR83S50B963L), elettivamente domiciliata in Aversa Via Giotto n. 87, presso lo studio del predetto difensore.

PARTE ATTRICE

CONTRO

RAGGIO DI SOLE COOPERATIVA SOCIALE (CF: 05845721215) rappresentata e difesa dall'avv.to PANE STEFANO (CF: PNASFN74R25F839X), elettivamente domiciliata in VIA NICOLARDI,109 80131 NAPOLI, presso lo studio del predetto difensore.

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per la parte attrice: come da verbale del 08/04/2022 .

Per la parte convenuta: come da verbale del 08/04/2022 .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, COMUNE DI SANT'ARPINO conveniva in giudizio RAGGIO DI SOLE COOPERATIVA SOCIALE dinanzi a questo Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:

1) In via principale, revocare il Decreto ingiuntivo opposto n. 3933/2021, emesso da Codesto Tribunale, con rigetto di ogni avversa domanda;

2) Condannare parte opposta al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura di”.

A sostegno della domanda parte attrice deduceva quanto segue:

Il decreto ingiuntivo opposto è illegittimo in quanto la pretesa creditoria della Raggio di Sole cooperativa sociale si fonda su presupposti di fatto e di diritto errati laddove la stessa nel ricorso per decreto ingiuntivo ha del tutto omesso di rappresentare che il Comune di Sant'Arpino aveva dichiarato lo stato di dissesto finanziario, con gli effetti e le conseguenze che ne derivano;

invero, con riferimento agli effetti della dichiarazione di dissesto dell'ente, com'è noto, l'art. 248, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stabilisce che “dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione;

le procedure esecutive pendenti dalla data della dichiarazione di dissesto... sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

In virtù di tanto, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione.

Si costituiva parte convenuta la quale eccepeva la inammissibilità dell'opposizione per tardività. Nel merito contestava in fatto ed in diritto l'avverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Ciò posto in fatto l'opposizione va dichiarata inammissibile.

Com'è noto, l'atto di citazione in opposizione dev'essere notificato al creditore-ricorrente entro il termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo e che, di regola, è pari a 40 giorni.

L'art. 641, 1° comma, c.p.c., infatti, dispone testualmente quanto segue: "Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui

all'art. 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata".

La Cassazione ha precisato che la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore opponente (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 13 maggio 2008, n. 11867 in Giust. civ. Mass. 2008, 5 711).

Nel caso di specie, nel decreto ingiuntivo opposto il Tribunale di Napoli Nord ha ingiunto all'altra parte di pagare la somma nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine poteva essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si sarebbe proceduto a esecuzione forzata.

Il decreto ingiuntivo opposto è stato dall'odierna parte opposta tramite pec in data 7 ottobre 2021, come si evince dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta opposta e dalla stessa parte resistente (cfr.all.1).

Il termine per la tempestiva proposizione dell'opposizione scadeva al quarantesimo giorno rispetto a decorrere da tale data e quindi in data 16/11/2021.

Senonché, l'atto di citazione in opposizione è stato notificato, sempre a mezzo pec, soltanto il giorno mercoledì 17/11/2021 (cfr. All.2 le ricevute di consegna e accettazione prodotte dalla parte attrice opponente nonché il documento prodotto della parte convenuta opposta) e, dunque, tardivamente.

Pertanto, l'opposizione proposta dalla parte attrice opponente dev'essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di 40 gg

Letto l'art. 653 c.p.c il decreto ingiuntivo opposto dev'essere dichiarato definitivamente esecutivo.

Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando sulla opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da COMUNE DI SANT'ARPINO nei confronti di RAGGIO DI SOLE COOPERATIVA SOCIALE , così provvede:

- Dichiarà inammissibile l'opposizione;
- Condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5300,00 per compenso professionale ed euro 145,50 per esborsi , oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.

Aversa, 08/04/2022 .

Il Giudice

dott. Luigi D'Angiolella